

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 81 dd. 29.10.2018

OGGETTO: incarico alla Coop. Sociale IL LAVORO fornitura servizio di front office e back office . CIG Z85258E53C

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Ricordato che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Dato atto che i Consigli Comunali di Malosco e di Sarnonico, rispettivamente con deliberazione n. 7 dd. 21 giugno 2018 e n. 8 dd. 14 giugno 2018 hanno deliberato di:

- *“di esercitare, per le motivazioni espresse in premessa, il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ,riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia , a far data dal 1° gennaio 2019 , essendo trascorso in quella data il periodo minimo dei cinque anni dalla costituzione dell'Unione avvenuta il 18 novembre 2013;*
- *di stabilire che dal 01 gennaio 2019 il Comune tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferiti all'Unione dei Comune dell'Alta Anaunia “.*

Rilevato che, in conseguenza del recesso dall'Unione dei Comuni di Malosco e di Sarnonico si rende necessario mettere in atto molteplici operazioni che vanno a creare ulteriore impegno in capo ai servizi interessati; la situazione è inoltre resa ancora più critica dalla assenza del responsabile del servizio finanziario del Comune di Ronzone per la sostituzione del quale è in corso apposita procedura e da assenze per malattia di altri dipendenti ; al fine di dare la possibilità ai responsabili dei servizi di occuparsi di operazioni di concetto finalizzate alla messa in atto della nuova organizzazione finanziaria e tecnica, si rende necessario esentarli da tutta una serie di operazioni ordinarie attraverso un servizio di front/back-office da svolgere presso la sede dell'Unione dei Comuni , a supporto del servizio segreteria, servizio tecnico e servizio finanziario.

Considerato che si rende necessario individuare la ditta che provveda alla fornitura di detto servizio.

Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all'art. 1 comma 450, così come novellato dall'art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.

Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.08.2012 n. 135, dispone che “successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488.

Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23 prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione.

Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot. 5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze individuate, o al Mercato elettronico provinciale.

Rilevato che per l'incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni di cui all'art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall'APAC e che il servizio individuato non è disponibile presso il mercato elettronico provinciale (MEPAT).

Verificato che tra gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. non risultano attivi convenzioni o bando relativi la fornitura di cui in oggetto.

Visto il preventivo di spesa dd. 03 ottobre 2018, pervenuto il 04 ottobre 2018 al n. 2796 di prot., trasmesso dalla Società Cooperativa Sociale IL LAVORO con sede legale in Bresimo che per la fornitura del servizio in oggetto, svolto tramite n. 2 persone per 37 ore e mezza settimanali, espone un costo mensile di € 4.326,80 più IVA 22% e quindi per un costo mensile di € 5.278,7;

Ritenuto di procedere alla scelta del contraente mediante trattativa privata, atteso che il valore contrattuale rientra nella disposizione dettata all'art. 21, comma 2, lett. h) della L.P. 23/1990, in combinato disposto con il comma 4, per cui, nel caso l'importo contrattuale non ecceda gli Euro 46.400,00.= (IVA esclusa), il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento.

Sentite le osservazioni del Segretario Comunale come riportate a verbale.

Ribadita da parte dei presenti la necessità di intervenire per far fronte alla situazione di criticità venutasi a creare per gli accadimenti come sopra evidenziati e quindi ribadita la necessità di porre in essere un servizio front office e back office a mezzo della Società Cooperativa Sociale IL LAVORO, ritenuta idonea alla fornitura di tale servizio, per i prossimi cinque mesi.

Visto lo schema di convenzione allo scopo redatto e indicante gli obblighi derivanti in capo alle parti e ritenuto lo stesso conforme alle aspettative e necessità.

Visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 22.03.2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2018-2020.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 29 dd. 19.04.2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 di data 02.05.2018.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di incaricare , per i motivi esposti in premessa, la Società Cooperativa Sociale IL LAVORO con sede legale in Bresimo della fornitura di un servizio front office e back office , svolto tramite n. 2 persone per 37ore e mezza settimanali , al un costo mensile di € 4.326,80 più IVA 22% e quindi per un costo mensile di € 5.278,7 come meglio specificato nel preventivo dd. 07.08.2018 allegato al presente provvedimento, e per il periodo di n. 5 mesi dal 5 novembre 2018 al 4 aprile 2019 compreso;
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 26.393,5 al cap. 75 M.P. 01.11 – P.F. 1.03.02.12.999, per € 10.557,4 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 e per € 15.836,1 dell'esercizio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione;
4. di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:

- indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
5. di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.